

Alessandro Turchi

# Coscienti evasori

Problemi  
e prospettive  
dell'obiezione fiscale

FRANCOANGELI

*Collana*

di Diritto

SAGGI E RICERCHE



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Alessandro Turchi

# Coscienti evasori

Problemi  
e prospettive  
dell'obiezione fiscale

FRANCOANGELI



SAGGI E RICERCHE

Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.  
*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)*

## *Indice*

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>1. Il pagamento del tributo fra coscienza, politica e ideologia</b>  | pag. | 9  |
| 1. Premessa   | »    | 9  |
| 2. Obiezione fiscale e resistenza alla legge  | »    | 11 |
| 3. La partita a scacchi degli obiettori   | »    | 17 |
| <br>  |      |    |
| <b>2. Dalla <i>war tax resistance</i> all'obiezione fiscale. Alcuni richiami storici e comparatistici</b>   | »    | 23 |
| 1. Agli albori della <i>war tax resistance</i> . Il movimento quacchero nel XVIII e nel XIX secolo  | »    | 23 |
| 2. Ripudio della guerra, ma non solo. L'azione dei pacifisti, degli abolizionisti e dei <i>non-conformists</i> in America e in Inghilterra fra il XIX e il XX secolo                          | »    | 26 |
| 3. La moderna obiezione fiscale. Uno strumento ormai globalizzato di contrasto alle politiche di spesa militare   | »    | 30 |
| 3.1. L'esperienza americana dal secondo dopoguerra alla fine degli anni '60   | »    | 30 |
| 3.2. Il percorso, tuttora incompiuto, verso il riconoscimento normativo dell'obiezione fiscale in Nord America. Dal <i>World Peace Tax Fund Act</i> del 1972 ai progetti di legge più recenti | »    | 34 |
| 3.3. I movimenti di obiezione fiscale in Europa. I casi di Gran Bretagna, Belgio, Germania, Olanda e Spagna   | »    | 42 |
| <br>  |      |    |
| <b>3. L'esperienza italiana</b>   | »    | 57 |
| 1. Genesi e caratteri dell'obiezione fiscale in Italia  | »    | 57 |
| 2. Il problema, ormai superato, della rilevanza penale dell'incitamento all'obiezione   | »    | 64 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 3. Alla vana ricerca di un riconoscimento normativo. Le proposte di legge per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese militari | pag. | 72  |
| 4. Il tentativo di regolare l'obiezione di coscienza fiscale' nello Statuto dei diritti del contribuente                                    | »    | 75  |
| 5. Gli anni più recenti   | »    | 79  |
| 6. Oltre la coscienza degli obiettori: il caso del 'volontariato fiscale'   | »    | 85  |
| <b>4. L'obiezione fiscale tra libertà di coscienza e dovere di contribuzione</b>  | »    | 89  |
| 1. Una risposta giuridica alle istanze degli obiettori?   | »    | 89  |
| 2. Libertà e obiezione di coscienza nelle Carte internazionali sui diritti umani  | »    | 91  |
| 3. Una comparazione costituzionale. Libertà di coscienza, dovere tributario e obiezione fiscale in alcuni ordinamenti stranieri             | »    | 101 |
| 4. L'ordinamento costituzionale italiano  | »    | 109 |
| 4.1. L'obiezione fiscale tra libertà di coscienza e doveri costituzionali inderogabili  | »    | 112 |
| 4.2. La contrarietà del fenomeno ai doveri di solidarietà e di concorso alle spese pubbliche sanciti dagli artt. 2 e 53 Cost.               | »    | 115 |
| 4.3. La chiusura della giurisprudenza di merito e della Corte costituzionale  | »    | 119 |
| <b>5. Le ragioni degli obiettori. Criticità e prospettive</b>   | »    | 123 |
| 1. Sedersi dalla parte del torto  | »    | 123 |
| 2. La coscienza dell'obiettore e l'etica della legge tributaria   | »    | 125 |
| 3. La miopia dell'obiettore   | »    | 133 |
| 4. Le prospettive dell'obiezione fiscale. Alcune considerazioni <i>de iure condito</i>  | »    | 138 |
| 5. Il residuo spazio per un riconoscimento normativo del fenomeno. I tratti di una possibile opzione fiscale in Italia                      | »    | 143 |
| <b>6. Obiezione fiscale e dottrina sociale della Chiesa</b>   | »    | 149 |
| 1. Alcune notazioni introduttive  | »    | 149 |
| 2. Legge e obiezione di coscienza nella prospettiva biblica e nel magistero cattolico   | »    | 150 |

|   |          |
|---|----------|
| 2.1. Uno sguardo alle Scritture   | pag. 151 |
| 2.2. ... e alla dottrina sociale della Chiesa   | » 157    |
| 3. Il tributo nella dottrina sociale della Chiesa. Uno strumento a tutela della dignità della persona e al servizio del bene comune | » 160    |
| 4. L'obiezione fiscale alla luce del magistero della Chiesa: una mal meditata evasione dallo spirito di <i>caritas</i>              | » 164    |
| <b>Conclusioni</b>  | » 169    |
| <b>Bibliografia</b>   | » 173    |



## *1. Il pagamento del tributo fra coscienza, politica e ideologia*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. 2. Obiezione fiscale e resistenza alla legge. 3. La partita a scacchi degli obiettori.

### **1. Premessa**

L'analisi dei profili etico-giuridici della tassazione ha ricevuto negli ultimi anni rinnovata attenzione da parte della dottrina tributaristica italiana, soprattutto con riguardo all'impatto e alle implicazioni che nel vigente sistema normativo rivestono, anche sotto tale aspetto, i principi di capacità contributiva e di progressività<sup>1</sup>. In effetti, la connotazione etica dei principi posti dall'art. 53 Cost. – nella loro duplice funzione di riparto e di garanzia e, dunque, nel loro contestuale richiamo ai doveri inderogabili di solidarietà sociale ed economica e alla tutela dei diritti proprietari individuali – emerge con evidenza già dai lavori dell'Assemblea costituente<sup>2</sup> (oltre che da

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis* A. Fedele, "La funzione fiscale e la 'capacità contributiva' nella Costituzione italiana", in Perrone L. e Berliri C., a cura di, *Diritto tributario e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 1 ss.; F. Moschetti, "Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità", *ibid.*, pp. 39 ss.; R. Schiavolin, "Il principio di 'progressività del sistema tributario'", *ibid.*, pp. 151 ss.; F. Gallo, *Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione*, Il Mulino, Bologna, 2007; G. Falsitta, *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Giuffrè, Milano, 2008.

<sup>2</sup> La discussione sui principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario si svolse in Assemblea costituente il 23 maggio 1947, dopo l'approvazione di altre disposizioni contenute nella parte prima del titolo quarto della Carta (dedicate ai rapporti politici). Il testo dell'art. 53 Cost. fu votato e approvato dall'Assemblea, e contenne – per usare le parole di Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione – "un'espressione sintetica, di stile costituzionale, non inesatta né incompleta". L'on. Salvatore Scoca sottolineò come, rispetto al principio di proporzionalità sancito dall'art. 25 dello Statuto albertino, il principio di progressività fosse informato a "un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme all'evoluzione delle legi-

scritti elaborati, ancora in tempo di guerra, da studiosi di ispirazione cattolica che prefigurarono il momento della rifondazione democratica dello Stato e contribuirono in prima persona a redigerne la Carta fondamentale<sup>3</sup>), ed è stata rimarcata dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Si tratta di aspetti ben noti, sui quali si avrà modo di tornare in seguito.

La ricerca delle basi dogmatiche e la definizione dei contenuti di una moderna etica fiscale restano al centro anche del presente lavoro, che muove però da una prospettiva particolare, perché assume il punto di vista di chi mantiene nei confronti del tributo un atteggiamento manifestamente critico e, per ragioni di coscienza, ritiene doveroso sottrarsi in parte al pagamento. È questa invero la posizione dell'obiettore fiscale: posizione che, tra le diverse tipologie di resistenza alla legge, assume tratti specifici, che ne impediscono l'assimilazione a comportamenti forse più noti e diffusi (l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile, nelle loro varie forme) e inducono a parlare di un fenomeno di confine, segnato – sul piano giuridico e su quello socio-politico – da profili tipici e ben individuati.

L'interrelazione tra le forme di resistenza al tributo e la tematica dell'equità fiscale è più stretta ove il mancato versamento dell'imposta rappresenti per il contribuente la reazione a una situazione di ingiustizia imputata a una norma tributaria o a un comportamento dell'ente impositore; è più labile invece se il rifiuto del pagamento si ricollega a ragioni non direttamente connesse all'assetto o al funzionamento del sistema tributario. In ogni caso, la scelta di non adempiere a uno dei doveri costituzionali espressamente sanciti svela un punto di crisi nel rapporto tra il cittadino e le istituzioni chiamate a prelevare (prima) e a utilizzare (poi) il denaro dei contribuenti: crisi che – come ben avvertono ormai non soltanto gli specialisti della materia – affiora in molti settori della vita pubblica e impone di riflettere, oltre che sulle cause che ne hanno determinato la diffusione, sul grado di equità – e, dunque, di eticità – del nostro sistema fiscale.

slazioni più progredite” (verbale della seduta pomeridiana del 23 maggio 1947, pubblicato sul sito <http://legislature.camera.it>). Si veda in tema G. Falsitta, “Storia veridica, in base ai ‘lavori preparatori’, della inclusione del principio di capacità contributiva nella Costituzione”, in *Riv. dir. trib.*, 2009, I, pp. 97 ss.

<sup>3</sup> Nell'estate del 1943 Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno ed Ezio Vanoni (che curò la parte riguardante la politica fiscale) avevano elaborato il documento programmatico diffuso come *Codice di Camaldoli*, con la più o meno diretta collaborazione di alcuni futuri padri costituenti, tutti appartenenti al gruppo democratico cristiano: oltre allo stesso Vanoni, Giulio Andreotti, Guido Gonella, Giorgio La Pira, Aldo Moro ed Emilio Paolo Taviani. Una rivisitazione del *Codice*, volta a sottolinearne il significato storico e la non esaurita valenza progettuale, è stata recentemente compiuta dal Movimento ecclesiale di impegno culturale, che ha pubblicato nel 2009 il volume *Progetto Camaldoli. Idee per la città futura*.

## 2. Obiezione fiscale e resistenza alla legge

In termini generali, la resistenza fiscale può essere definita come il comportamento antiggiuridico di chi, richiamandosi a valori o a principi morali, politici o ideologici, rifiuta pubblicamente di versare in tutto o in parte i tributi dovuti allo Stato o ad altri enti impositori, e si espone alle relative sanzioni. Si tratta quindi di una fattispecie omissiva (un *non dare*) che comprende condotte anche molto diverse fra loro nell'ispirazione e nelle finalità, e le distingue – almeno sul piano teorico – dall'evasione e dall'elusione fiscale, scevre da connotazioni morali o politiche perché intese a perseguire il mero tornaconto del trasgressore. In quanto diretta a contestare non l'intero ordinamento, ma singole norme, prassi o scelte di politica tributaria (a denunciare cioè “il mancato inveroamento dell'idea di giustizia o di libertà *in ambiti particolari*; o, ancora, la contraddizione tra i fini e valori generali tuttora reputati dalla comunità come validi e singole leggi o situazioni ritenute ad essi non conformi”<sup>4</sup>), essa si differenzia altresì da condotte che mirano a rovesciare l'ordinamento, non già ad emendarne e a migliorarne particolari aspetti.

Di fatto, la resistenza al tributo assume le forme dell'obiezione o della disobbedienza fiscale. L'obiezione fiscale si attua mediante omesso versamento all'erario di una quota dell'imposta personale sul reddito dichiarata e dovuta dall'obiettore, in misura percentualmente corrispondente alla quota di spesa destinata dallo Stato ad attività che l'obiettore ritiene inaccettabili sul piano etico. La quota di imposta non versata è devoluta a enti che operano per il perseguimento di finalità condivise dallo stesso obiettore; in alcuni casi, essa viene prima inviata al presidente della Repubblica, che la restituisce<sup>5</sup>. La disobbedienza, protesta o 'sciopero' fiscale assume invece connotati propriamente politici o ideologici, e si traduce a volte nel totale rifiuto di versamento.

Il rilievo assunto dagli imperativi etici che muovono l'obiettore fiscale svela le analogie del fenomeno con l'obiezione di coscienza<sup>6</sup>. Comune è

<sup>4</sup> Così E. Bettinelli, “Resistenza (diritto di)”, in *Digesto, disc. pubbl.*, vol. XIII, UTET, Torino, 1997, p. 190 (corsivo dell'Autore).

<sup>5</sup> Si parla impropriamente di 'detrazione' dell'imposta obiettata, non trattandosi in realtà di scomputo di somme riconosciute dalla legge, ma – appunto – di omesso versamento di quote di imposta dovute.

<sup>6</sup> Il termine 'obiezione' deriva dal latino *obicere* (*ob-iacio*), nel significato di contrapporre o frapporre a protezione, difesa o impedimento, il cui uso figurato ricorre ad esempio nel *De bello gallico* 7.59.6 (“*tantis subito difficultatibus obiectis*”: “essendo sorte tante improvvise difficoltà”). Il verbo *obicere* assume anche altri significati, fra cui quelli di esporre sé o altri al pericolo e indicare qualcuno a esempio o modello (Virgilio, *Aeneis* 8.145: “*me*

infatti “il rifiuto di obbedire alla legge positiva, o comunque all’ordine dell’autorità, per una ragione che attiene alla coscienza etica”, conseguente al verificarsi di “un contrasto tra la norma esterna, giuridica, e la norma interna alla coscienza, cioè la norma morale”<sup>7</sup>. Si tratta dunque di forme non arbitrarie né occulte di disobbedienza, che possono essere appunto rappresentate come “un conflitto di doveri, o di lealtà o, ancora, di obbedienze: tra l’imperativo di coscienza, da un lato, e quello della norma giuridica esterna, dall’altro”<sup>8</sup>. L’obiezione di coscienza “rinvia certo al valore prioritario della persona rispetto allo Stato, ma in ultima analisi si radica nel possibile disvalore morale della legge civile”, di modo che “la sua problematica si snoda nel difficile equilibrio fra tre vertici: obbligatorietà della legge, per cui le leggi vanno obbedite; coerenza della norma civile con il valore morale, per cui una legge che infrangesse gravemente questo aspetto non è più legge; dignità della persona e della sua coscienza, un valore che gli ordinamenti civili debbono riconoscere e rispettare, evitando che lo Stato appaia la fonte originaria dei diritti e dei doveri degli individui”<sup>9</sup>. Considerazioni che, com’è facile notare, appaiono senz’altro riferibili anche all’obiezione fiscale.

Si tratta però – ripetesi – di analogie che non determinano una sovrapposizione fra i due istituti, dal momento che l’obiezione fiscale si discosta

*ipse meumque obieci caput*: “ho esposto personalmente me stesso e la mia vita”; Orazio, *Saturae* 1.4.123: “*unum ex iudicibus selectis obieciat*”: “mi metteva davanti, ad esempio, uno di coloro che erano stati scelti come giudici”): anch’essi riferibili alla condizione dell’obietto fiscale, che si espone in prima persona alle conseguenze della propria condotta allo scopo di propagandare gli ideali in cui crede.

<sup>7</sup> G. Dalla Torre, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008, p. 112.

<sup>8</sup> V. Turchi, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea*, Dupress, Bologna, 2008, p. 12. Cfr. altresì S. Lariccia – A. Tardiola, “Obiezione di coscienza”, in *Enc. dir.*, agg., vol. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 827, che definiscono l’obiezione fiscale come il “rifiuto di contribuire economicamente, attraverso il prelievo fiscale, ad attività dei pubblici poteri ritenute contrarie al sentire della propria coscienza”.

<sup>9</sup> Così V. Possenti, “L’obiezione di coscienza oggi: elementi di analisi”, in Perrone B., a cura di, *Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, atti del seminario nazionale di studio tenutosi a Milano dal 9 all’11 aprile 1992, Giuffrè, Milano, 1992, p. 168. Cfr. anche F.C. Palazzo, “Obiezione di coscienza”, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Giuffrè, Milano, 1979, p. 539, che definiva l’obiezione di coscienza individuale come l’“atteggiamento di chi rifiuta un precetto, all’osservanza del quale il soggetto è tenuto in quanto ‘suddito’ dell’ordinamento di cui quel precetto fa parte”, avente la propria causa psicologica “in una norma, di contenuto opposto al comando non osservato, la quale ricava, originariamente o derivatamente, la propria forza psicologicamente cogente a seguito di un processo di interiorizzazione nella coscienza dell’obietto”.

sotto altri profili dalle classiche manifestazioni della libertà di coscienza e presenta aspetti comuni alla disobbedienza civile e a quella fiscale.

In effetti, uno sguardo d'insieme ai fenomeni appena richiamati permette di evidenziarne i punti di reciproco contatto e, al contempo, le più significative differenze. A parte la pubblicità dei comportamenti adottati (e la conseguente diffusione degli ideali perseguiti da chi li pone in essere), le scelte degli obiettori fiscali, degli obiettori di coscienza e di chi pratica la disobbedienza civile o quella fiscale non hanno elementi a tutte comuni. Si tratta di condotte diverse, in cui i caratteri della resistenza alla legge emergono e si combinano secondo modelli peculiari, che possono essere definiti in ragione di tre principali criteri, attinenti rispettivamente ai fini perseguiti, al tipo di comportamento adottato e ai relativi effetti.

Sul piano teleologico, è possibile distinguere fra condotte propositive (o innovative), attuate allo scopo di sollecitare modifiche alle norme vigenti o alle politiche dei governi, e volte quindi a cercare di migliorare l'ordinamento senza stravolgerne l'assetto (obiezione fiscale e di coscienza, disobbedienza civile), e condotte caratterizzate invece da una volontà di contestazione che, almeno nella maggioranza dei casi, prescinde dalla reale ricerca di soluzioni alternative, e più soddisfacenti, rispetto a quelle criticate (protesta fiscale). Nel contestare le politiche di spesa riprovate, l'obiettore fiscale prospetta sempre forme alternative di impiego del denaro pubblico, coerenti con gli obiettivi condivisi e idonee a realizzare le condizioni per il loro perseguimento. Questo profilo è assai significativo, perché svela i presupposti etici dell'azione degli obiettori e ne delinea i confini: l'obiettore fiscale, come l'obiettore di coscienza, assume nei confronti dell'ordinamento una posizione di solo parziale dissenso e agisce all'interno di un quadro normativo e valoriale che, pur ritenuto inadeguato sotto specifici aspetti, resta nel complesso condiviso.

Il suo atteggiamento è analogo in ciò anche a quello di chi pratica la disobbedienza civile, intesa quale "atto di coscienza pubblico, non violento, e tuttavia politico, contrario alla legge, in genere compiuto con lo scopo di produrre un cambiamento nelle leggi o nelle politiche del governo"<sup>10</sup>. A

<sup>10</sup> Secondo l'ormai classica definizione data da John Rawls in *A theory of justice*, recentemente riproposta nel volume *Leggere Rawls*, a cura di V. Ottonelli, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 231.

La dottrina sulla disobbedienza civile è amplissima, soprattutto nei paesi di lingua anglosassone; qui interessa soltanto richiamare i tratti che, almeno stando alle interpretazioni più note e accreditate, il fenomeno ha in comune con l'obiezione fiscale. Pur in questa limitata prospettiva, pare interessante osservare come il concetto di disobbedienza civile venga oggi generalmente assunto in un'accezione più ristretta di quella originariamente elaborata da Henry David Thoreau, che non ne individuava fra gli elementi costitutivi il fatto di rap-

differenza della disobbedienza comune – in cui il singolo viola la legge per fini egoistici e cerca di sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie che ne derivano – la disobbedienza civile, come l’obiezione fiscale e di coscienza, intende denunciare pubblicamente l’immoralità o l’irragionevolezza (in una parola, l’ingiustizia) di una norma o di una condotta pubblica e provocarne la modifica: la sua connotazione civile risiede appunto nella volontà del cittadino di contribuire, con il proprio gesto, ad un più giusto assetto del sistema<sup>11</sup>, ed è confermata dall’accettazione delle conseguenze sanzionatorie che derivano dalla violazione commessa.

Evidente sotto questo aspetto la contrapposizione fra l’obiezione fiscale e l’evasione d’imposta attuata mediante omessa o infedele dichiarazione dei redditi, celata al fisco proprio per evitarne la reazione punitiva. Netta anche la differenza rispetto ai presupposti, alle finalità e alle forme della disobbedienza fiscale. Mentre l’obiettore non versa parte dell’imposta dovuta per motivi di coscienza e senza cercare il proprio tornaconto, i fautori della protesta o dello ‘sciopero’ fiscale agiscono per ragioni che non tocca-

portarsi al senso di giustizia della maggioranza e ne esaltava piuttosto il richiamo alle ragioni della coscienza individuale, determinandone in sostanza un’assimilazione all’obiezione di coscienza (“È davvero impossibile un governo in cui non la maggioranza, bensì la coscienza, decida del giusto e dell’ingiusto? In cui la maggioranza decida soltanto nei casi in cui è applicabile il calcolo dell’utilità? Deve il cittadino rimettere la sua coscienza – anche per un solo istante, o in minimo grado – al legislatore? A quale scopo v’è dunque, in ognuno, coscienza? Ritengo che dovremmo essere prima uomini, poi sudditi. Coltivare in uguale misura rispetto della legge e rispetto della giustizia non è cosa auspicabile. L’unica obbligazione che ho il diritto di accettare è di fare in ogni caso quello che reputo giusto ... La legge non ha mai migliorato nessuno; e l’osservanza della legge trasforma anche il migliore degli individui in agente di ingiustizia quotidiana”): H.D. Thoreau, *Civil Disobedience*, Boston, 1849 (nella traduzione curata da G. Gerevini, *La disobbedienza civile*, 3ª ed., La Vita Felice, Milano, 2008, p. 19).

<sup>11</sup> Osservava al riguardo N. Bobbio, “Disobbedienza civile”, in Bobbio N., Matteucci N. e Pasquino G., a cura di, *Il dizionario di politica*, 3ª ed., UTET, Torino, 2004, p. 273 e s., che chi compie atti di disobbedienza civile “ritiene di non commettere un atto di trasgressione del proprio dovere di cittadino, ma anzi ritiene di comportarsi da buon cittadino in quella particolare circostanza piuttosto disubbidendo che ubbidendo”, perché presuppone che tra cittadino e legislatore esista “un rapporto di reciprocità: se è vero che il legislatore ha diritto all’obbedienza, è altrettanto vero che il cittadino ha diritto a essere governato saggiamente e secondo le leggi stabilite”. In termini analoghi R. Venditti, *L’obiezione di coscienza al servizio militare*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 1999, p. 12, che sottolinea il “difficile equilibrio dinamico” tra l’imperatività della legge e il rispetto dei valori della coscienza: “se da un lato è fondamentale interesse dello Stato l’obbedienza alla legge, dall’altro lato è interesse dello Stato democratico governare i processi sociali col consenso dei cittadini; e il consenso è tanto più convinto quanto più le istituzioni siano vissute dal cittadino come non oppressive dei valori più intimi di ciascuno. Allora l’obiezione di coscienza è, in un certo senso, un recupero della democrazia a livello più profondo. Se democrazia è centralità della persona umana e dei valori di cui essa è portatrice, qui davvero la democrazia tocca le sue radici”.

no la sfera morale ed esprimono piuttosto posizioni di natura politica o ideologica, se non rivendicazioni personali o collettive: obiettivi che, in ogni caso, rimangono saldamente ancorati alla prospettiva di assicurare a chi li persegue un vantaggio personale, correlato in maniera più o meno diretta al mancato versamento dei tributi dovuti.

In definitiva, i fenomeni *de quibus* sono assimilabili per lo spirito che li caratterizza: spirito essenzialmente politico e propositivo, che persegue con convinzione e fierezza – anche se, almeno nel caso dell’obiezione fiscale, senza altrettanta lucidità ed efficacia – l’ideale di una maggiore giustizia e moralità sociale.

L’obiettore fiscale non è un mite, se per tale si intende chi “non entra nel rapporto con gli altri con il proposito di gareggiare, di confliggere, e alla fine di vincere”; lo è però sotto un altro profilo, perché “intimamente convinto che il mondo da lui vagheggiato sarà migliore di quello in cui è costretto a vivere, e lo prefigura nella sua azione quotidiana, esercitando appunto la virtù della mitezza, anche se sa che questo mondo non esiste qui e ora, e forse non esisterà mai”<sup>12</sup>. In ciò, appunto, gli obiettori fiscali riprendono e ripropongono modelli di condotta ascrivibili ai comportamenti degli obiettori di coscienza, alla ricerca di un sempre perfettibile bilanciamento tra i valori costituzionali della libertà individuale, della tutela della vita umana e della solidarietà sociale (di cui il dovere di concorso alle spese pubbliche costituisce specifica espressione).

A loro volta, i comportamenti realizzati per perseguire tali finalità risultano in certa misura condizionati dal tipo di norma o di azione contestata (di fronte a norme che prevedono prestazioni di fare o di dare, l’obiettore decide di non adempiere e di tenere un comportamento omissivo, mentre la disobbedienza civile può assumere carattere commissivo e tratti anche violenti), e riflettono il grado di ‘politicità’ della scelta espressa. La scelta dell’obiettore di coscienza ha dimensione tipicamente individuale perché, pur potendo anche essere manifestata congiuntamente da più soggetti, rimane sorretta da ragioni morali afferenti alla coscienza del singolo<sup>13</sup>; quella

<sup>12</sup> N. Bobbio, *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Net, Milano, 2006, pp. 40 e 42.

<sup>13</sup> Lo nota bene G. Dammacco, “L’obiezione di coscienza nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, in Botta R., a cura di, *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 113 e s., osservando appunto che l’obiezione di coscienza “è fenomeno tipicamente individuale, che appartiene nei suoi aspetti ideali e teorici e in quelli pratici alle convinzioni personali che orientano la vita individuale, alla quale conferiscono un senso e un significato”; e che “il conflitto personale di lealtà, quando diventa socialmente rilevante, si trasforma in una più consistente ipotesi di conflitto tra diritto vigente (o non vigente) e diritto vivente (cosa che pone un problema nodale per ogni democrazia) ed esige l’adeguamento al diritto vivente, come forma di accettazione di un dato

di chi attua la disobbedienza civile o fiscale ha invece carattere collettivo, proprio in virtù della sua connotazione essenzialmente politica. L'obiezione fiscale si pone a mezza via, perché si traduce in un gesto pubblico (e dunque politico) ispirato però da preminenti esigenze morali.

Per quanto riguarda infine gli effetti prodotti, i comportamenti considerati si traducono (fatta eccezione per le ipotesi di obiezione di coscienza *secundum legem*, dove il legislatore interviene a disciplinare il fenomeno o ad eliminare le ragioni stesse del dissenso, modificando il contenuto delle prestazioni richieste) nella violazione di norme giuridiche, espressamente sanzionata. La disobbedienza civile “è sempre, necessariamente *contra legem*, essendo sua precipua finalità quella di provocare la reazione sanzionatoria del sistema, per denunciare in tal modo l'ingiustizia della legge disobbedita, renderne manifesta la contraddittorietà rispetto a preminenti dettami di giustizia”, mentre l'obiezione di coscienza (come quella fiscale), pur manifestandosi anch'essa *contra legem*, “aspira, nella maggior parte dei casi, ad essere riconosciuta come comportamento legittimo, ancorché alternativo e diverso da quello seguito dalla maggioranza, a trasformarsi cioè in obiezione *secundum legem*”<sup>14</sup>.

Tali condotte si riflettono in maniera più o meno diretta sulla sfera giuridica dei soggetti, diversi dal trasgressore, che ne risultano interessati. La posizione di costoro è immediatamente incisa dall'obiezione di coscienza a comportamenti che ne riguardano in modo specifico la vita o la salute; la lesione è meno immediata – ma sempre apprezzabile – quando l'obiettore rifiuta prestazioni di fare o di dare comunque rilevanti per la collettività<sup>15</sup>.

normativo richiesto (sebbene formalmente non esistente) o contrastante con altro contrario”. Anche G. Dalla Torre, cit., p. 118, sottolinea che “chi obietta lo fa per sé, per placare la propria coscienza dinnanzi ai dilaceramenti provocati da due fedeltà divenute incompatibili tra di loro: la fedeltà allo Stato e la fedeltà alla tavola di valori morali interiormente coltivata”. Pertanto, “l'obiettore non si preoccupa di essere solo, o che altri non ne seguano l'esempio, anche se il suo gesto riveste inevitabilmente una carica di testimonianza”. Già Rawls aveva osservato come l'obiezione di coscienza non fosse “una forma di appello che si richiama al senso di giustizia della maggioranza”, e nemmeno “un atto compiuto in pubblico”, e come gli obiettori dovessero considerarsi “meno ottimisti di coloro che si impegnano nella disobbedienza civile”, potendo anche “non avere alcuna aspettativa per il cambiamento di leggi e di politiche” (*Leggere Rawls*, cit., p. 234 e s.).

<sup>14</sup> V. Turchi, cit., p. 54 e s.

<sup>15</sup> In quanto forme di resistenza alla legge, e dunque di violazione del diritto positivo, le condotte *de quibus* si distinguono dalla mera contestazione, cioè dall'osservanza della legge senza adesione ad essa: “la disobbedienza in quanto esclude l'ubbidienza costituisce un atto di rottura contro l'ordinamento o una sua parte, la contestazione in quanto esclude l'accettazione (ma non l'obbedienza) costituisce un atto di critica che mette in questione l'ordinamento costituito o una sua parte ma non lo mette effettivamente in crisi”, perché “si

È proprio quest'ultimo il caso degli obiettori fiscali che, rifiutando di versare imposte destinate per legge a finanziare l'intera spesa pubblica, attentano indirettamente alla posizione e ai diritti dei singoli beneficiari della spesa stessa.

### 3. La partita a scacchi degli obiettori

Per la sua marcata valenza politica e per le implicazioni etiche che sottende, l'obiezione fiscale ha suscitato l'attenzione dei sociologi e dei filosofi del diritto e della politica più che dei giuristi positivi, il cui ridotto interesse trova verosimilmente ragione proprio nell'incontestata antiggiuridicità del fenomeno. La dottrina costituzionalistica, oltre a segnalarne le differenze rispetto alle tradizionali ipotesi di obiezione di coscienza, la distingue dall'evasione fiscale; mentre la Corte costituzionale, in una ormai risalente occasione, dichiarò inammissibile la questione di costituzionalità del decreto istitutivo dell'IRPEF nella parte in cui avrebbe obbligato i contribuenti obiettori "a versare allo Stato anche quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per fini di difesa armata"<sup>16</sup>. Rare anche le pronunce tributarie di merito, che hanno respinto i ricorsi degli obiettori volti a ottenere un riconoscimento *de iure* della propria condotta.

realizza in un discorso critico, in una protesta verbale, nell'enunciazione di uno slogan" (N. Bobbio, "Disobbedienza civile", cit., p. 275).

La disobbedienza civile si distingue altresì dalla resistenza costituzionale perché, pur appellandosi anch'essa "ad un ordine precedente che si intende ristabilire", rappresenta una reazione a singole scelte politiche o legislative ritenute immorali, e non all'intero sistema; viceversa, la resistenza costituzionale "nasce non come opposizione all'ingiustizia di una o più decisioni o norme ma come opposizione all'eversione dall'alto: ossia allo svuotamento e contraffazione dei fondamenti dell'ordinamento vigente, all'indebolimento delle garanzie effettive (e delle istituzioni preposte al controllo) che apre la via alla flagrante contraddizione tra principi e norme costituzionali da un lato, e la produzione normativa da parte del legislatore ordinario dall'altro lato ... il fine della resistenza costituzionale è non tanto o non solo quello di cambiare questa o quella decisione o norma, ma quello di scongiurare la prospettiva che convivano nell'ordinamento una legalità costituzionale ma ineffettuale, e una legalità effettuale ma incostituzionale" (E. Vitale, *Difendersi dal potere. Per una resistenza costituzionale*, Laterza, Roma - Bari, 2010, p. 13 e s.).

<sup>16</sup> Corte cost. (ord.), 16 febbraio 1993, n. 65, in *Giur. cost.*, 1993, I, p. 466. La questione di costituzionalità dell'intero d.p.r. n. 597 del 29 settembre 1973 era stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia; la Corte osservò che, nel regolare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il decreto *de quo* nulla disponeva in merito alla destinazione e all'utilizzo delle imposte riscosse. Si tornerà meglio sul punto nel quarto capitolo.

Il tema sollecita dunque un rinnovato esame che – ripercorrendo l’evoluzione storica del fenomeno e dando conto della sua attuale diffusione, non solo in Italia – cerchi di chiarirne profili, criticità e prospettive, in un contesto, come quello odierno, che, rispetto a venti o a trent’anni fa, sembra segnare una fase recessiva nell’esperienza (anche se non negli ideali e nelle aspirazioni) degli obiettori. La parte conclusiva del lavoro analizzerà l’obiezione fiscale alla luce della dottrina sociale della Chiesa, per verificare se il comportamento degli obiettori risulti coerente con il magistero cattolico e conforme a quei principi di giustizia e di carità evangelica che essi stessi più volte richiamano.

Una prima considerazione può essere formulata.

Nonostante le argomentate perplessità che una parte minoritaria della dottrina continua a manifestare sul punto (osservando che alla coscienza “vanno riconosciute molte pretese, ivi compresa quella alla rimozione di una legge, ma non il diritto di obiezione”, perché “o una legge è incompatibile con gli imperativi etici sanciti dalla Costituzione, ed allora va rimossa e vanno esentati dalla sua osservanza tutti i cittadini”, oppure “una legge è compatibile con detti imperativi costituzionali, ed allora essa dev’essere osservata, finché vigente, da tutti i cittadini”)<sup>17</sup>, l’obiezione di coscienza trova oggi – per effetto della ormai consolidata, e generalmente condivisa, interpretazione della Consulta – sicuro fondamento costituzionale, oltre che espresso riconoscimento normativo in determinate situazioni. Le tipologie di obiezione si moltiplicano nel tempo e investono pressoché tutti i settori di esercizio di attività eticamente sensibili (politico, giurisdizionale, medico-sanitario e farmaceutico, ambientale, lavoristico). La Corte costituzionale ha chiarito il contenuto della libertà di coscienza, ma ha anche segnato precisi limiti al suo esercizio, in relazione ai doveri sanciti dagli artt. 2, 52 e 54 Cost.; libertà e obiezione di coscienza si sono consolidate sul piano teorico e diffuse nella pratica, contribuendo a rafforzare l’idea di “una cittadinanza attiva e consapevole che passa certamente attraverso l’obbedienza alla legge, ma si esprime anche nella manifestazione e nell’affermazione dei propri convincimenti più intimi”<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Così G. Gemma, “Obiezione di coscienza ed osservanza dei doveri”, in Mattarelli S., a cura di, *Il senso della Repubblica. Doveri*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 68, il quale – in una prospettiva tesa a sottolineare la funzione dei doveri costituzionali (“asse portante di qualunque aggregazione”) e la necessità anche morale della loro osservanza – critica sotto diversi aspetti (etici, politici e di opportunità, oltre che giuridici) il riconoscimento legislativo dell’obiezione di coscienza.

<sup>18</sup> S. Lariccia – A. Tardiola, cit., p. 829. Come pure è stato osservato, la progressiva diffusione delle forme di obiezione di coscienza è dovuta alla frammentazione etica della so-

L'obiezione fiscale è rimasta ai margini di questo processo e, sebbene ancora pubblicizzata e praticata da alcuni 'coscienti evasori', appare oggi (almeno in Italia) un fenomeno meno diffuso rispetto al passato e in declino sul piano sociale e politico, avendo perso in buona parte la propria funzione propositiva e il proprio ruolo di stimolo verso l'opinione pubblica e verso lo stesso legislatore. Le istanze degli obiettori fiscali riflettono valori diffusi nella coscienza della maggioranza dei cittadini, ma le loro proposte non trovano altrettanto seguito perché – a parte i profili di antigiuridicità e di irragionevolezza delle azioni di resistenza fiscale tuttora praticate – gli stessi progetti di legge elaborati nel corso degli anni per ottenere il riconoscimento di forme di opzione fiscale pongono seri problemi di opportunità e dovrebbero forse essere ripensati in una logica differente.

Gli obiettori fiscali combattono insomma una battaglia nobile e impegnativa, che potrà però risultare vincente solo se condotta con metodi adeguati alle situazioni sociali e ai contesti normativi di riferimento: il che impone innanzitutto di agire nel pieno rispetto degli ordinamenti giuridici vigenti. La loro posizione è simile a quella dello scacchista che, per ottenere la vittoria, sappia di dover giocare al meglio delle proprie possibilità, evitando di commettere errori e cercando al contempo combinazioni brillanti, in grado di spiazzare e far cedere l'avversario.

Si spiega così l'immagine riportata di seguito, che riproduce la posizione verificatasi nel corso di una celebre partita giocata a Rotterdam nel 1938 fra il russo Mikhail Botvinnik e il cubano José Raúl Capablanca. Quest'ultimo, in vantaggio di materiale e di spazio sull'ala di donna, confidava in un'ormai prossima vittoria; ma l'esito della partita volse in breve a favore di Botvinnik che, grazie a un doppio spettacolare sacrificio di alfiere

cietà, perché “se la società è frammentata eticamente e non ha valori condivisi allora il legislatore, se non cede alla tentazione di astenersi dal legiferare, finisce inevitabilmente per accogliere nelle norme giuridiche positive i valori propri di una scala ma non presenti nelle altre”. In sostanza, “quanto più aumenta il pluralismo etico, tanto più si verifica la possibilità che la norma giuridica positiva entri in conflitto con la coscienza etica individuale. E quando questo conflitto diviene insuperabile, ecco che scatta immancabilmente il rifiuto di obbedire per non contraddire ai propri convincimenti interiori” (G. Dalla Torre, cit., p. 109 e s.). Cfr. altresì A. Bompreszi, *Libertà di coscienza e poteri pubblici. Tendenze e prospettive nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 81, per il rilievo secondo cui “riconoscere la libera formazione della coscienza significa per l'ordinamento rispettare il pluralismo ideologico non solo nelle libertà di manifestazione del pensiero, ma anche dei comportamenti che traggono fondamento e doverosità nelle idee personali; in sostanza permettere atteggiamenti difformi da quelli richiesti dalla legge generale è espressione della volontà di tutelare non solo la libertà formale, ma anche, e in modo particolare, la libertà sostanziale”.